

STATUTO

dell' Associazione Culturale

“Le Botteghe Storiche di Vicenza”

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

- E' costituita l'Associazione Culturale “**Le Botteghe Storiche di Vicenza**”
- Essa è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
- L'Associazione ha sede in Vicenza, Piazza dei Signori 46

Articolo 2. –Finalità

- L'Associazione “**Le Botteghe Storiche di Vicenza**” ha lo scopo di contribuire allo sviluppo culturale ed economico della città di Vicenza promuovendo manifestazioni volte a diffondere nel pubblico nazionale ed internazionale la conoscenza del patrimonio storico di Vicenza e delle botteghe storiche che di esso sono parte integrante.

Articolo 3 - Associati

- L'Associazione “**Le Botteghe Storiche di Vicenza**” è aperta alle Botteghe Storiche di Vicenza che ne condividono lo spirito, gli ideali e le finalità operative.
- I Soci possono essere:
 - Ordinari: persone fisiche o giuridiche che hanno aderito successivamente e si impegnano a condividere e sostenere le finalità dell'Associazione,
 - Sostenitori: persone fisiche o giuridiche che sono stati dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
- I Soci sono tenuti a versare la quota annuale di iscrizione.
- L'ammissione dei Soci Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre Soci.
- La qualifica di Socio risulta dall'iscrizione nel Libro Soci, ha durata annuale ed è rinnovabile.
- La quota associativa è determinata dal Consiglio Direttivo, copre l'intervallo solare dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere versata nei modi previsti entro e non oltre la fine di febbraio di ciascun anno.
- Il Socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata due mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Articolo 4 – Diritti e doveri degli Associati

- I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
- Si perde la qualifica di Socio per:
 - dimissioni o decesso;
 - mancato pagamento della quota associativa;
 - esclusione su decisione motivata del C.D. votata a maggioranza.
- I Soci hanno diritto:
 - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende realizzare le sue finalità statutarie;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di elettorato attivo e passivo nell'ambito dell'Associazione.
- Tutti gli incarichi sociali e direttivi sono a titolo gratuito salvo il diritto alla restituzione di spese sostenute in ragione dell'ufficio.
- I Soci Fondatori e quelli Ordinari con almeno un anno di anzianità di iscrizione hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 5 – Patrimonio, risorse economiche

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- erogazioni, donazioni e lasciti.

Le Entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative
- eventuale residuo proveniente dall'organizzazione di manifestazioni
- contributi provenienti da raccolte pubbliche e da liberalità private.

Articolo 6 - Rendiconto

- L'esercizio dell'Associazione inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio è predisposto il rendiconto economico-finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 7 – Organi dell'Associazione

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Tesoriere

Le cariche sociali durano tre esercizi.

Articolo 8 - L'Assemblea dei Soci

- L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
- In caso di impedimento, il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio. Ciascun Socio non può raccogliere più di una delega.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria o su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo.
- In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
- L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
- La convocazione contiene l'indicazione degli argomenti da trattare e va comunicata nelle forme ritenute idonee.

- L'Assemblea Ordinaria:
 - elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo
 - approva il rendiconto
 - approva il regolamento interno.

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da non oltre dieci membri eletti dall'Assemblea fra i Soci.
- È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- È l'organo esecutivo ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - predisporre il Rendiconto Annuale da sottoporre all'Assemblea
 - curare l'amministrazione del patrimonio sociale
 - deliberare sulle domande di iscrizione all'Associazione
 - deliberare sulla nomina dei Soci Sostenitori
 - fissare la misura delle quote annuali di iscrizione
 - deliberare le esclusioni dall'Associazione
 - curare la regolare tenuta dei libri sociali e contabili
 - adempiere ad ogni attribuzione prevista dalla legge
 - curare ogni iniziativa utile alle finalità dell'Associazione.
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Articolo 10 – Il Presidente

- Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria, dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
- Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – Il Tesoriere

- Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.
- Coadiuvato il Presidente nelle funzioni contabili e negli adempimenti di carattere economico e finanziario.

Articolo 12 – Scioglimento dell'Associazione

- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
- Le relative spese saranno a carico dell'Associazione o dei Soci.
- Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Articolo 13 - Norma di chiusura

- Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.